



**PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI
PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA**

Avviso n.1 / 2009

**INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE E
DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI**

Data di pubblicazione: 1° luglio 2009

Scadenze: 31 luglio 2009 (I[^]) e 30 ottobre 2009 (II[^])

Documento	Revisione	Referente
AF-Bando-001-09	Rev.13 del 11/9/09	AF

Delibera CDA del 23/6/2009

INDICE

PREMESSA	2
1. Quadro normativo di riferimento	2
2. Finalità generali	3
3. Ambito tematico degli interventi	3
4. Enti beneficiari degli interventi	3
5. Destinatari degli interventi	4
6. Soggetti Attuatori dei Piani formativi	4
7. Interventi finanziabili	5
8. Accordo tra le Parti Sociali	6
9. Risorse finanziarie	7
10. Parametri e costi ammissibili	8
11. Delega di attività	10
12. Regime di aiuti e cofinanziamento	11
13. Termini e modalità per la presentazione dei Piani formativi	13
14. Documentazione da presentare in sede di Domanda di finanziamento	15
15. Valutazione e approvazione dei Piani	15
16. Approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei Piani e dei Progetti	17
17. Attuazione dei Piani formativi	17
18. Modalità di erogazione del finanziamento	18
19. Controlli dei Piani formativi	19
20. Tutela della privacy	20
21. Assistenza alla presentazione dei Piani da parte di FondER	20

PREMESSA

FondER – **FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI**, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'01/09/05.

L'Avviso 01/09 promuove interventi di Formazione finalizzati a sostenere la competitività delle Imprese aderenti a FONDER e l'occupabilità dei Lavoratori, attraverso azioni di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.

L'Avviso 01/09 rivolge, inoltre, la propria attenzione al contesto economico e produttivo dei territori della Regione Abruzzo, colpiti dal grave sisma dell'aprile 2009, attraverso un'apposita linea di finanziamento per le imprese e i lavoratori ivi operanti.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008

Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15/12/2006

Comunicazione della Commissione europea COM(2008)800: Un Piano europeo di ripresa economica

Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01: Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

– Normativa nazionale

Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all'utilizzo delle risorse di start up, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 6 marzo 2006

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004.

Linee guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004

Linee guida sui costi ammissibili del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2003

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2003

Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003

Legge n. 388 del 2000, articolo 118 e s.m.i.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (aprile 2009): Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea: Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

– Disposizioni di FondER

Statuto

Regolamento

Piano Operativo di Attività

Manuale di gestione

Procedure del Fondo

2. FINALITÀ GENERALI

Per attività di formazione continua si intendono gli Interventi promossi da imprese con o senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative e aziende di ispirazione religiosa, per accompagnare i processi rafforzamento di competitività, trasformazione e ristrutturazione, soprattutto in relazione all'attuale momento di crisi produttiva ed occupazionale. Tali azioni sono rivolte ai lavoratori, al fine di adeguare e/o elevare le professionalità e le competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo, rafforzandone l'occupabilità e riducendo i rischi di espulsione dal mercato del lavoro. L'Avviso 01/09 prevede lo stanziamento di risorse per la realizzazione di piani formativi su tre linee di finanziamento:

- I) Piani formativi rivolti alla generalità delle imprese/enti aderenti a FondER.
- II) Piani formativi rivolti esclusivamente a imprese/enti, aderenti a FondER, che versano in una particolare condizione di difficoltà economica ed occupazionale, che si manifesta con la presenza al proprio interno di:
 - contratti di solidarietà difensiva;
 - lavoratori per i quali sia stata effettuata domanda o stiano fruendo di ammortizzatori sociali anche in deroga.
- III) Piani formativi che vedono come destinatari lavoratori di imprese ed enti (o loro unità produttive) aderenti a FondER ubicati nei comuni della regione Abruzzo individuati nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Eventuali modifiche o integrazioni dell'elenco dei comuni terremotati sono automaticamente recepite dal presente Avviso.

3. AMBITO TEMATICO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi promossi devono avere come obiettivo, oltre al rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori, l'aumento della capacità dell'impresa di rispondere ai bisogni dell'utenza e di erogare un servizio qualitativamente elevato.

Pertanto, l'Avviso 01/09, fermo restando che esso ha come obiettivi prioritari generali la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori, individua alcune tematiche specifiche ma non vincolanti per la presentazione dei Piani formativi ritenute di particolare valenza formativa:

- a. sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori;
- b. accrescimento, riqualificazione, occupabilità;
- c. qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni;
- d. tecniche di relazione e comunicazione;
- e. innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto dell'attività lavorativa;
- f. tutela dei dati personali.

Le predette tematiche non costituiscono priorità in sede di valutazione, ma rappresentano indicazioni che FondER reputa opportuno evidenziare.

4. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro.

La partecipazione agli Interventi finanziati degli Enti suddetti in qualità di beneficiari della formazione per i propri lavoratori è da considerarsi sempre a livello di Ente giuridico (p.e. in caso di Casa/Istituto appartenente ad una Congregazione, il beneficiario del Piano formativo è l'Ente

giuridico - la Congregazione stessa - seppure le attività trovino attuazione in una sua Casa/suo Istituto).

I Piani formativi per rientrare nelle linee di finanziamento II e III devono avere come beneficiari esclusivamente imprese/enti con le caratteristiche indicate al paragrafo 2 del presente Avviso.

5. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli Interventi i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
- lavoratori religiosi;
- lavoratori co.co.pro.;
- apprendisti.

Con riferimento ai lavoratori religiosi, per la rendicontazione ci si attiene alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

6. SOGGETTI ATTUATORI DEI PIANI FORMATIVI

Come indicato nel POA ed in coerenza con la C.M. n. 36 del 18 novembre 2003 del MLPS, possono accedere ai finanziamenti di Fonder, in qualità di Soggetti attuatori, le seguenti tipologie di soggetti:

1. gli Enti beneficiari degli interventi per le attività rivolte unicamente ai propri lavoratori;
2. gli Organismi di formazione, esplicitamente delegati dagli Enti beneficiari aderenti a FONDER e coinvolti nel Piano formativo, che dimostrino alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - A. accreditati presso le singole Regioni o Province autonome;
 - B. enti cui sono associati i soggetti aderenti a Fonder (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (DM n.177/2000) e contestualmente siano in possesso di certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2000 nel settore EA 37;
 - C. in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettera B, punti a,b,c,d,e,f, della Legge 845/78¹ ed applichino un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 nel settore EA 37.

I Piani formativi possono essere presentati anche in PARTNERSHIP, fermo restando che il capofila della partnership deve essere un organismo di formazione di cui al Punto 2.

¹ Art. 5 della Legge 21 dicembre 1978: "(...) Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- a) avere come fine la formazione professionale;
- b) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- c) non perseguire scopi di lucro;
- d) garantire il controllo sociale delle attività;
- e) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- f) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività".

I. SOGGETTI PARTNER

Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:

- il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. **Il Soggetto attuatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti di FondER;**
- in quanto partecipanti diretti all'attività, Ente beneficiario, Soggetto attuatore e Partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- il Partner presenterà fattura o nota di debito intestata al Soggetto attuatore del contributo pubblico relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza.

Va in ogni caso sottolineato che FondER rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra Soggetto attuatore ed eventuali Partner.

II. SEDI FORMATIVE

Le attività formative possono essere svolte dai Soggetti attuatori anche in sedi occasionali, pure al di fuori del proprio ambito regionale qualora la tipologia di Piano formativo lo richieda, purché tali sedi siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e salute per lo svolgimento di attività formative e abbiano in dotazione i necessari supporti organizzativi e didattici: aule utilizzabili per la didattica e relativa strumentazione tecnica (computer ed altri supporti multimediali).

7. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli Interventi finanziabili con il presente Bando riguardano la realizzazione di Piani formativi che, concordati tra le Parti Sociali, concorrano a migliorare la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori coinvolti e/o la loro professionalità, relativamente alle seguenti tipologie:

- **Piani formativi aziendali;**
- **Piani formativi settoriali;**
- **Piani formativi territoriali.**

<i>Principali definizioni</i>	
Piano formativo:	E' un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Ciascun Piano formativo deve essere coerente con finalità, obiettivi ed indicazioni del presente Avviso. Ad ogni Piano formativo possono afferire uno o più Progetti formativi.
Progetto formativo:	E' una componente indivisibile che identifica un complesso di attività programmate, delimitate in termini temporali e finanziari, orientate al raggiungimento di determinati obiettivi formativi che fanno riferimento alle finalità perseguite dal Piano formativo.
Attività formativa:	Riguarda le vere e proprie azioni corsuali rivolte esclusivamente ai lavoratori. Costituisce elemento obbligatoriamente presente nel Progetto formativo. Comprende l'erogazione di attività informative e formative mediante seminari, corsi di formazione in aula e in FAD.
Piano formativo aziendale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che coinvolgono un singolo Ente beneficiario.

<i>Principali definizioni</i>	
Piano formativo settoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 2 Enti beneficiari che operano in uno stesso settore produttivo.
Piano formativo territoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 2 Enti beneficiari di settori produttivi diversi, operanti in uno stesso territorio o ambito geografico.

Il Soggetto attuatore deve garantire che per ogni singolo Progetto si attesti/certifichi ad ogni partecipante la formazione svolta.

Il Soggetto attuatore è tenuto a consegnare ad ogni lavoratore l'Attestato di partecipazione al Progetto, utilizzando il modello messo a disposizione dal Fondo. Tale attestato, compilato e firmato, deve essere consegnato ai partecipanti entro la conclusione del Piano formativo.

La scelta di ulteriori attestazioni/certificazioni, dipendenti dalle specificità dell'intervento formativo, è demandata al Soggetto attuatore e deve essere esplicitata in sede di presentazione del Piano.

8. Accordo tra le Parti Sociali

Tutti i Piani formativi devono essere elaborati sulla base di un Accordo scritto tra le Parti sociali, datoriale e sindacali, nel quadro delle Organizzazioni che fanno riferimento alle categorie firmatarie del CCNL applicato.

Tale Accordo tra le Parti Sociali è elemento obbligatorio in sede di presentazione di tutti i Piani formativi ed indispensabile ai fini dell'ammissibilità del Piano.

Per quanto riguarda la linea di finanziamento II, oltre all'accordo di condivisione del Piano tra le Parti sociali, è necessario accludere o copia del documento che attesti la procedura di accesso agli ammortizzatori sociali nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione del Piano a FondER, ovvero copia del contratto di solidarietà difensiva, sottoscritto secondo la procedura prevista.

PIANO AZIENDALE

Nel caso di Piano aziendale, la firma per la parte sindacale è di competenza della Rappresentanza sindacale in impresa RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), ove esistente, o RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e per la parte datoriale dell'Associazione firmataria del CCNL applicato, nei suoi diversi livelli di rappresentanza. In mancanza di RSA l'Accordo deve essere sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL **prevalente**², con riferimento al livello territoriale competente. Per i Piani formativi aziendali che coinvolgono una singola Regione, si fa riferimento al livello provinciale o regionale. Per i Piani formativi che coinvolgono più regioni, si fa riferimento al livello nazionale.

Qualora a livello aziendale, in assenza di RSU, la rappresentanza sindacale che sigla il Piano (RSA) sia parte delle Organizzazioni CGIL, CISL, UIL, il Soggetto attuatore deve richiedere la condivisione del Piano per iscritto anche a quelle mancanti almeno 7 giorni di calendario prima della presentazione del Piano a FondER, pure tramite posta per raccomandata con avviso di ricevimento o via fax con ricevuta di buon esito dell'invio, con in allegato la Scheda di sintesi del Piano e dei Progetti del Formulario di presentazione. Tale parere deve pervenire per iscritto, anche via fax, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato. In caso di raccomandata o fax, il Soggetto attuatore deve indicare

² Per CCNL prevalente applicato s'intende il contratto applicato alla maggior parte dei lavoratori che si vuole porre in formazione.

nell'Accordo i riferimenti di ogni invio postale (numero e data della spedizione) o via fax (data dell'invio), allegando al Piano formativo presentato copia delle ricevute di invio. La condivisione del Piano da parte di tutte e tre le Organizzazioni CGIL, CISL e UIL va garantita anche nel caso in cui sia assente in azienda una RSA.

In ogni caso, il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto almeno da UNA Organizzazione sindacale, anche qualora si opti per l'invio del Piano alle Parti sociali tramite posta o fax.

PIANO SETTORIALE/TERRITORIALE

Nel caso di Piani settoriali/territoriali, la firma per la parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL **prevalente** con riferimento al livello territoriale competente e, per la parte datoriale, dell'Associazione firmataria del CCNL applicato, nei suoi diversi livelli di rappresentanza.

Qualora si chieda la condivisione del Piano ad una delle Organizzazioni fra CGIL, CISL, UIL, il Soggetto attuatore deve richiederlo per iscritto anche alle due mancanti almeno 7 giorni di calendario prima della presettazione del Piano a FONDER, pure tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento o via fax con ricevuta di buon esito dell'invio, con in allegato la Scheda di sintesi del Piano e dei Progetti del Formulario di presentazione. Tale parere deve pervenire per iscritto, anche via fax, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera. Trascorso detto termine il Piano potrà comunque essere presentato. In caso di raccomandata o fax, il Soggetto attuatore deve indicare nell'Accordo i riferimenti di ogni invio postale (numero e data della spedizione) o via fax (data dell'invio), allegando al Piano formativo presentato copia delle ricevute di invio.

In ogni caso, il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto almeno da UNA Organizzazione sindacale, anche qualora si opti per l'invio del Piano alle Parti sociali tramite posta o fax.

9. Risorse finanziarie

L'importo delle risorse stanziato dal Fondo per il presente Avviso ammonta a complessivi euro **2.300.000,00**, così distribuiti:

- **Linea di finanziamento I : euro 1.500.000,00.**
 - Presentazione dal 1° al 31 luglio 2009: euro **750.000,00** .
 - Presentazione dal 1° agosto al 30 ottobre 2009: euro **750.000,00.**
- **Linea di finanziamento II: euro 300.000,00.**
 - Sportello aperto dal 1° luglio 2009 al 30 ottobre 2009, salvo esaurimento delle risorse.
- **Linea di finanziamento III: euro 500.000,00.**
 - Sportello aperto dal 1° luglio 2009 al 30 ottobre 2009, salvo esaurimento delle risorse.

In relazione alle linee di finanziamento II e III, i Piani formativi possono essere presentati a FondER durante l'intervallo di apertura dello sportello e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Man mano che i Piani sono presentati, essi sono soggetti unicamente a verifica di ammissibilità formale e saranno ammessi a finanziamento dal CdA in base dalla data di presentazione a FondER, fino ad esaurimento delle risorse previste.

Le aziende che richiedono il finanziamento per un Piano aziendale da attuarsi nelle aree terremotate della Regione Abruzzo possono presentare la richiesta solo nell'ambito della Linea III.

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di deliberare l'aumento di risorse stanziato nel presente Avviso a partire dall'incremento di risorse trasferite al Fondo dall'INPS. **Nel caso si realizzino economie nell'assegnazione delle risorse stanziato in una qualunque delle tre linee di finanziamento dell'Avviso, il CdA può a suo insindacabile giudizio spostare dette somme su altra linea o sulla seconda scadenza della linea I.**

Solo in relazione alla linea di finanziamento I, gli importi previsti sono ripartiti nelle seguenti modalità :

- 62 % Comparto SCUOLA;
- 30 % Comparto SOCIO-ASSISTENZIALE;
- 8 % Settore ALTRO³.

Sempre nel quadro di questa linea di finanziamento, in un'ottica solidaristica di gestione delle risorse non meno del 20% dell'importo di ogni Comparto e del Settore sopra indicati, sarà destinato a finanziare Piani formativi nell'ambito delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). Nel caso i contributi assegnati siano inferiori a tale quota, le somme restanti saranno redistribuite a favore di Enti beneficiari ubicati nelle altre regioni. Si considerano Piani formativi rientranti per la valutazione nella riserva di Risorse per le Regioni del Sud, quelli che prevedono l'erogazione della formazione interamente a favore di lavoratori di unità produttive ubicate nelle Regioni sopra riportate. Per ogni Piano è possibile indicare una sola scelta e deve essere indicata obbligatoriamente in sede di presentazione. Sulla base delle graduatorie dei Piani finanziabili approvate dal CdA, i Piani sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza di ogni Comparto/Settore e per la Riserva Sud. In ogni caso il CdA si riserva la facoltà di trasferire le risorse eventualmente non utilizzate negli altri Comparti/Settore.

Per qualunque Piano presentato al finanziamento è possibile indicare un solo Comparto/Settore. Nel caso il Piano coinvolga più Comparti/Settori il Soggetto attuatore deve indicare quello prevalente.

10. Parametri e costi ammissibili

Il Piano formativo comprende, a seconda delle tipologie, uno o più Progetti formativi organicamente collegati tra loro e ad esso riferiti. Il Progetto formativo è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano formativo.

Ogni Piano formativo deve rispettare obbligatoriamente i seguenti parametri per risultare ammissibile:

- a. Per ogni Progetto, in sede di presentazione, il numero di partecipanti all'Attività formativa è minimo 8 e massimo 30 lavoratori.
- b. Il costo base di ogni Progetto del Piano, al netto del co-finanziamento privato, è pari a:
 1. parametro massimo di 160,00 euro per ora di Attività formativa svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 8 e massimo 20 partecipanti;
 2. parametro massimo di 180,00 euro per ora di Attività formativa svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 21 e massimo 30 partecipanti;
- c. Per ogni Progetto la durata dell'Attività formativa va da un minimo di 12 ore ad un massimo di 50 ore.

³ Nel Settore ALTRO rientrano i Piani che non sono riferibili né al Comparto SCUOLA né al quello SOCIO-ASSISTENZIALE.

- d. Il Piano economico-finanziario del Progetto e quello di Piano si articola nelle seguenti Macrovoce: A. Preparazione; B. Realizzazione, Diffusione risultati, Direzione, Controllo, Valutazione; C. Costi di gestione e funzionamento.
- e. La macrovoce **A. Preparazione**, in nessun caso, può essere superiore al 10% della somma degli importi delle altre macrovoce di spesa. La macrovoce **C. Costi di gestione e funzionamento**, in nessun caso, può superare il 15 % della somma degli importi delle altre macrovoce di spesa.
- f. Il contributo massimo erogabile da FondER per ogni Piano, al netto dell'eventuale cofinanziamento privato, è di seguito indicato:

TIPOLOGIA PIANO	Finanziamento massimo richiedibile al FONDER
PIANO FORMATIVO AZIENDALE (fino a 250 dipendenti)	€25.000
PIANO FORMATIVO AZIENDALE (da 251 dipendenti)	€40.000
PIANO FORMATIVO SETTORIALE/TERRITORIALE	€75.000

- g. Ogni Progetto è ritenuto valido se alle attività formative hanno preso parte non meno di 8 partecipanti dichiarati in sede di presentazione del Piano formativo per almeno il 70% delle ore/corso. In caso di invalidità, il finanziamento del progetto in questione è revocato.
- h. Il progetto non subisce riparametrazione se in sede di attuazione il numero di allievi oscilla all'interno della medesima fascia di finanziamento del costo/ora/formazione:
- tra 8 e 20 allievi: 160,00 euro costo/ora;
 - tra 21 e 30 allievi: 180,00 euro costo/ora.
- Esempio: supponiamo che in sede di presentazione il numero di allievi indicati sia uguale o superiore a 20 e che i formati (cioè gli allievi che alla fine della formazione hanno frequentato per più del 70% delle ore), scenda al di sotto dei 21, in questo caso il progetto subirà la riparametrazione sulla base del ricalcolo del costo/ora/formazione che passerà da 180,00 euro a 160,00 euro.
- i. In caso di riparametrazione o di diminuzione degli allievi la percentuale dell'eventuale cofinanziamento privato deve rimanere sempre inalterata.
- j. Ogni Soggetto attuatore può presentare al massimo un Piano formativo per scadenza, a prescindere dalla Linea di finanziamento per la quale concorre. Il limite vale anche nel caso in cui un Ente giuridico si presenti in PARTNERSHIP, anche se non capofila.
- k. Ogni Ente giuridico può presentare un solo Piano formativo aziendale per anno solare. Tuttavia, nel caso il Piano formativo aziendale non sia finanziato in una delle scadenze previste dall'Avviso, come da pubblicazione della graduatoria relativa a detta scadenza, l'Ente giuridico considerato può presentare o ripresentare il Piano formativo nello stesso anno solare. L'Ente giuridico non può presentare un Piano aziendale qualora abbia già presentato una richiesta di finanziamento in una delle scadenze precedenti dell'Avviso e non sia stata ancora pubblicata la relativa graduatoria. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'automatica inammissibilità del nuovo Piano presentato.
- l. Il numero di ore destinate alla FAD (formazione a distanza), eventualmente prevista, non può essere superiore al 30% delle ore stabilite per l'attività formativa.
- m. Il costo dei lavoratori in formazione durante l'orario di lavoro può essere:

1. oggetto di finanziamento da parte di FondER, nel rispetto dei parametri per il finanziamento dei Progetti formativi e della regolamentazione del regime di aiuti di stato scelto;
2. utilizzato a copertura parziale o totale della quota dell'eventuale co-finanziamento privato.

Il rimborso ha l'obiettivo di permettere all'impresa di recuperare la mancata produttività del dipendente che, partecipando al percorso formativo, non svolge la ordinaria mansione lavorativa.

Si precisa che detto rimborso:

- è riconoscibile per le ore di effettiva partecipazione del lavoratore al percorso di formazione;
- l'impresa deve rispettare i massimali di cofinanziamento previsti dai regimi *de minimis* e di "aiuti alla formazione" di cui al paragrafo 12 dell'Avviso;
- il costo dei lavoratori destinatari del Progetto formativo per le attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro non sono ammesse a rendiconto, a meno che tali ore risultino retribuite come da prospetto della busta paga, con evidenziazione separata;
- il costo dei lavoratori in formazione non può superare il 50% del costo complessivo di ogni singolo Progetto.

Si chiarisce che le somme percepite dai lavoratori in cassa integrazione non possono essere oggetto di rimborso da parte di FondER, né costituire cofinanziamento privato dell'azienda beneficiaria della formazione in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* e alla formazione.

11. DELEGA DI ATTIVITÀ

Il Soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività del Progetto formativo, attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

La delega a soggetti terzi della gestione delle attività progettuali (non intendendosi per tali le persone fisiche) è di norma vietata. E' possibile la deroga a tale divieto se limitata a casi particolari e debitamente motivati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito. L'autorizzazione alla deroga a tale divieto deve essere esplicitamente richiesta e dettagliata in sede di presentazione del Piano formativo nell'apposita sezione del Formulario, al fine di poterne valutare l'ammissibilità. Solo in casi eccezionali e motivati la delega può essere richiesta prima dell'avvio attività.

In ogni caso, per FondER, responsabile anche per le attività delegate risulta, a tutti gli effetti dell'intervento, il Soggetto attuatore,.

Per la richiesta di delega i Soggetti attuatori devono attenersi ai seguenti criteri:

- deve essere prevista per apporti integrativi specialistici di cui gli enti presentatori non possono disporre in maniera diretta;
- il soggetto delegato deve possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento affidato, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione. Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività;
- l'importo della delega deve essere specificato nella richiesta di finanziamento e non deve superare il 30% del valore del costo del Piano formativo. La percentuale della somma delegata deve rispettare la soglia del 30% del valore del costo del Piano formativo, anche nel caso di riduzione del numero di progetti del Piano approvato;
- i parametri di spesa delle attività delegate non possono superare i massimali previsti da FondER.

In ogni caso la delega non può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione.

12. Regime di aiuti e cofinanziamento

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti alla disciplina di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea e ai regolamenti di attuazione vigenti al momento della concessione dei contributi agli enti beneficiari. Si richiamano, in particolare:

- Aiuti alla formazione - Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008 che disciplina, tra l'altro, il nuovo regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2013. *In tal caso, sulla base delle caratteristiche dell'impresa, è definita la quota massima di finanziamento da poter ricevere e la relativa quota di co-finanziamento privato obbligatorio da inserire;*
- Aiuti de minimis - Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti d'importanza minore *de minimis*, con scadenza al 31 dicembre 2013. *E' possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento vigente;*
- Aiuti de minimis al settore della produzione agricola - Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L337 del 21.12.2007), relativo all'applicazione degli articoli 87/88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli⁴.

Gli Enti beneficiari della formazione devono optare espressamente per l'applicazione di un solo regime di aiuti, o "alla formazione" o "de minimis", compreso gli aiuti all'agricoltura. **Il Piano formativo per il quale si chiede il finanziamento deve prevedere un'unica scelta circa il regime di aiuti applicabile. Gli Enti beneficiari coinvolti in uno stesso Piano formativo devono essere tutti nella condizione di poter optare per il medesimo regime di aiuti.**

Il Soggetto attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime di aiuti scelto dagli Enti beneficiari coinvolti nel Piano formativo.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime di aiuti "alla formazione", Regolamento (CE) n. 800/2008 e s.m.i., il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni ivi previste, e in particolare della verifica che i suddetti contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato UE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel Regolamento (CE) n. 800/2008.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime *de minimis*, Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (CE) n. 1535/2007 (produzione primaria di prodotti agricoli), il Soggetto Attuatore deve verificare che l'impresa rilasci apposita dichiarazione attestante che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione

⁴ Sono «prodotti agricoli» ai sensi del regolamento: "i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio".

del regime in questione. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti⁵.

Tavola 1. - Regime di Aiuti di stato: estratto

<p>A1) REGIME 'DE MINIMIS' - REG.(CE) N.1998/2006</p> <p>E' possibile accedere a detto regime se nel triennio precedente l'impresa non ha superato la quota massima di finanziamento pubblico ricevuto di €200.000,00 a titolo di <i>de minimis</i>. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole. Ogni impresa non può usufruire in 3 anni di un finanziamento pubblico complessivo, assegnato sotto forma <i>de minimis</i>, superiore a €200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Da tale calcolo sono invece esclusi i finanziamenti e contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati. Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova erogazione in regime <i>de minimis</i>, deve essere determinato l'ammontare dell'aiuto <i>de minimis</i> erogato durante i tre anni precedenti la dichiarazione da parte dell'Ente beneficiario. Il massimale dell'aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma <i>de minimis</i>. Ciò non pregiudica la possibilità dell'Ente beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari. Lo Stato membro informa esplicitamente l'Ente beneficiario della natura <i>de minimis</i> dell'aiuto e riceve dallo stesso le informazioni complete circa altri aiuti da essa ricevuti a titolo <i>de minimis</i> nei precedenti tre anni. Solo per le imprese che versano in stato di difficoltà, in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2009 Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, in via transitoria nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, il limite massimo di aiuto concesso a titolo di "de minimis" è di 500.000,00 euro. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella Comunicazione predetta FONDER verificherà che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. Per la concessione della deroga sul regime <i>de minimis</i>, sono da considerarsi in difficoltà: a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»⁶; b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008⁷.</p>
<p>A2) REGIME DE MINIMIS APPLICATO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA- REG. (CE) 1535/2007</p> <p>Il regolamento si applica alle imprese/datori di lavoro attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (così come indicati nell'Allegato I al trattato CE). L'importo complessivo degli aiuti <i>de minimis</i> concessi a una medesima impresa non può superare i 7.500,00 EURO nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.</p>
<p>B) REGIME 'DI AIUTI ALLA FORMAZIONE' - REG.(CE) N.800/2008 DEL 6 AGOSTO 2008</p> <p>In caso di scelta "aiuti di stato", in applicazione della normativa comunitaria per gli aiuti di stato, relativamente agli aiuti per la formazione professionale, la disciplina comunitaria distingue le azioni formative (a) rivolte a lavoratori di imprese, indipendentemente da finalità e contenuti, in:</p>

⁵ Non possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente Avviso le imprese attive nei settori della:

- a) pesca; b) acquacoltura; c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
- l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero
 - l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Non possono infine accedere ai finanziamenti del presente Avviso le imprese che utilizzano i finanziamenti concessi come aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

⁶ Pubblicata sulla Gazzeta ufficiale dell'Unione europea n. 244 2/C del 1/10/2004.

⁷ Pubblicato sulla Gazzeta ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9/8/2008.

- *interventi di formazione specifica*, comprendono insegnamenti teorico pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria;
- *interventi di formazione generale*, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

Le percentuali sono maggiorate del 10% (b) se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili:

1. «Lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

2. «Lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

3. «Lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Ciò premesso la **quota massima di finanziamento FondER ricevibile** (a+b), rispetto al costo totale del Piano formativo, è quella indicata nella tabella seguente:

Dimensione impresa	Formazione (% max) (a)		Maggiorazione (% max) (b)	Quota massima di finanziamento ricevibile dall'ente/impresa (max 80%)
	specifico	generale		
o GRANDI IMPRESE	25	60	10	(a+b)
o MEDIE IMPRESE	35	70	10	(a+b)
o PICCOLE IMPRESE	45	80	10	(a+b)

DIMENSIONE DELLE IMPRESE

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Allegato I al Reg. CE 800/2008) si riporta la definizione di PMI:

Art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

13. Termini e modalità per la presentazione dei Piani formativi

L'Avviso prevede le seguenti scadenze ed il relativo budget:

- Linea di finanziamento I: euro 1.500.000,00.
Presentazione dal 1° al 31 luglio 2009: euro 750.000,00 .
Presentazione dal 1° agosto al 30 ottobre 2009: euro 750.000,00.
- Linea di finanziamento II: euro 300.000,00.
Sportello aperto dal 1° luglio 2009 al 30 ottobre 2009, salvo esaurimento delle risorse.
- Linea di finanziamento III: euro 500.000,00.
Sportello aperto dal 1° luglio 2009 al 30 ottobre 2009, salvo esaurimento delle risorse.

La domanda di finanziamento e la relativa documentazione richiesta in allegato, come elencato al successivo paragrafo del presente Avviso, deve pervenire in formato cartaceo a FondER entro le ore 16.30 della giornata di scadenza in caso di consegna a mano. In caso di spedizione, via posta o corriere, farà fede la data e il timbro di spedizione.

La modulistica da allegare alla domanda di finanziamento è disponibile su FONDERWEB al sito www.FondER.it. Essa deve essere scaricata e compilata ai fini della presentazione del Piano formativo, salvo il formulario che va compilato integralmente e unicamente *on line*.

Una volta salvato in maniera definitiva, il formulario va stampato e compilato nell'ultima pagina, secondo le indicazioni ivi contenute, e accluso alla documentazione cartacea presentata a FondER.

Per accedere all'area riservata per la presentazione dei Piani formativi è necessario creare il profilo utente che consente di ottenere nome e password d'accesso. Le relative indicazioni operative saranno disponibili sul sito del Fondo.

La documentazione di richiesta finanziamento va presentata, pena la non ammissibilità, nella modulistica predisposta da FondER.

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di modificare i tempi e le date del presente Avviso nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, utilizzando la medesima tipologia di pubblicazione.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 14 va inoltrata in formato cartaceo a FondER, in originale ed una copia, alternativamente:

- a. via posta per raccomandata con ricevuta con avviso di ritorno o tramite corriere, indirizzata a:
FondER
Via Vincenzo Bellini n. 10
00198 ROMA
- b. a mano, consegnata e protocollata presso la segreteria di FondER all'indirizzo su indicato, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 10.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30.

La domanda e tutta la documentazione riguardante il Piano formativo in formato cartaceo deve essere contenuta in un'unica busta chiusa, recante all'esterno in alto a sinistra:

1. dicitura "Avviso n° 1/2009" – Scadenza del _____ (riportare la data di scadenza);
2. linea di finanziamento per la quale si concorre: Linea di finanziamento I o II o III;
3. nominativo del Soggetto attuatore;
4. codice identificativo del Piano prodotto dall'applicativo *on line*.

Ogni plico deve contenere un solo Piano formativo.

Il Fondo a fini di chiarimento può richiedere integrazioni alla documentazione pervenuta una sola volta. La documentazione richiesta al Soggetto attuatore deve pervenire al Fondo entro 7 gg. di calendario. Trascorso tale termine il Fondo valuta i requisiti di ammissibilità sulla documentazione pervenuta.

Sono considerati inammissibili i Piani formativi che non rispettano le norme indicate nel presente Avviso.

I Piani formativi che, terminata l'apposita istruttoria, vengono riconosciuti ammissibili sono sottoposti alla valutazione di merito.

14. Documentazione da presentare in sede di Domanda di finanziamento

Sono documenti da consegnare obbligatoriamente in sede di presentazione dei Piani:

1. Domanda di finanziamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità del Legale rappresentante del Soggetto attuatore (All.1);
2. Formulario del Piano formativo, compilato on line e stampato, timbrato e firmato dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore: nel caso il Piano formativo preveda uno o più PARTNER, il formulario deve essere sottoscritto anche dai legali rappresentanti dei soggetti partner, accludendo alla documentazione consegnata a FonDeR copia dei documenti d'identità dei cofirmatari (All.2);
3. Convenzione sottoscritta dal Soggetto attuatore (All.3);
4. Accordo tra le Parti Sociali (All.4);
5. *(nel caso di Piano formativo presentato sulla **Linea di finanziamento II**)* Copia dell'accordo di domanda/ammissione agli ammortizzatori sociali, ovvero copia del contratto di solidarietà difensiva, sottoscritti secondo le procedure previste;
6. Copia del DM/10 per ciascun Ente beneficiario dal quale risulti l'adesione al FonDeR;
7. *(nel caso in cui il soggetto attuatore sia Organismo di formazione diverso dall'Ente beneficiario della formazione)* Delega di ogni Ente beneficiario al Soggetto attuatore sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità del firmatario (All.5);
8. Curriculum Vitae del Responsabile del Piano formativo sottoscritto;
9. *(nel caso di progetti presentanti in partnership)* Copia dello statuto e atto costitutivo dei soggetti PARTNER di piano ;
10. *(in caso di Organismo di cui al punto 2.A, paragrafo 6 dell'Avviso)* Copia dell'atto di accreditamento rilasciato dalla Regione o Provincia autonoma oppure copia del Bollettino ufficiale nel quale sono pubblicati gli Enti accreditati per la formazione;
11. *(in caso di Organismo di cui ai punti B e C, paragrafo 6 dell'Avviso)* Copia in carta semplice del Certificato di qualità secondo la norma ISO 9001:2000 nel settore EA 37;
12. *(in caso di Organismo di cui al punto C, paragrafo 6 dell'Avviso)* Copia in carta semplice di Atto costitutivo e Statuto, da cui risulti che l'Organismo ha finalità esplicita di Formazione professionale.

Tutta la documentazione sopra indicata va obbligatoriamente presentata a FonDeR **in originale e in copia**, pena la non ammissibilità del Piano.

15. Valutazione e approvazione dei Piani

Linea di finanziamento I.

L'istruttoria di valutazione dei Piani formativi presentati, svolta a livello nazionale, si articola in due momenti:

- A. Verifica di ammissibilità, definisce i Piani formativi ammessi alla valutazione di merito. FonDeR procede alla preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate in base ai requisiti e alle condizioni del presente Avviso.
- B. Valutazione di merito, porta alla stesura dell'Elenco dei Piani formativi finanziabili per ogni Comparto/Settore ed articolato per la 'Riserva per il Sud', ordinato in modo decrescente per punteggio ottenuto. La valutazione di merito, di competenza dei Comitati di Comparto, viene svolta sulla base della *tabelle 1 e 2* che riportano il punteggio massimo conseguibile per ciascun criterio di valutazione.

La valutazione di merito riguarderà il piano formativo nel suo complesso e i singoli progetti che lo compongono.

Il punteggio massimo che il piano formativo può vedersi assegnato è di punti 100, dato dalla somma:

- max 15 punti sono riconosciuti in base a criteri relativi al piano nel suo complesso;

- max 85 punti sono riconosciuti sulla base della valutazione dei singoli progetti, come media fra le valutazioni conseguite da ciascun progetto. La media del punteggio dei progetti formativi è calcolata solo in riferimento ai progetti risultati ammissibili.

Sono considerati finanziabili solo i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo di valutazione di 60/100.

Il singolo progetto formativo è considerato ammissibile al finanziamento se raggiunge un punteggio di almeno 51 punti su 85.

Può accadere quindi che all'interno di un medesimo piano formativo alcuni progetti siano finanziati (quelli che superano la soglia di valutazione di 51 punti su 85, cioè il 60% del punteggio massimo conseguibile), mentre altri potrebbero non esserlo.

Al termine della valutazione di merito gli Elenchi dei Piani finanziabili, suddivisi per settore/comparto (Scuola, SocioAssistenziale, Altro) sono sottoposti all'approvazione e ammissione al finanziamento da parte del CdA, sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Criteria valutazione di merito

Tabella 1 – Punteggio assegnato al Piano nel suo complesso – MAX 15 PUNTI

CRITERI	PUNTEGGIO
1. AFFIDABILITÀ IN TERMINI DI COMPETENZA/ESPERIENZA ATTUATORE	MAX 15
1.1 Anni di esperienza del soggetto attuatore nella formazione continua ⁸ . Si valuta l'esperienza di attuazione di almeno un percorso di formazione continua erogato in un periodo ricadente in: (nessuna esperienza p.0; 1 anno solare p.1; 2 anni solari p.2; 3 annualità p.3; 4 annualità p.4; 5 annualità ed oltre p.5)	0 - 5
1.2 Competenza del Responsabile del Piano. Si valuta l'esperienza come figura di coordinamento/direzione in progetti finanziati con risorse pubbliche: (nessuna esperienza p.0; 1-2 anni p.1; 3-4 anni p.2; 5-6 anni p.3; 7-8 anni p.4; 9-10 anni e oltre p.5)	0 - 5
1.3 Coerenza dell'articolazione del Piano formativo con le finalità indicate nel Piano e scaturenti dall'analisi del fabbisogno	0 - 5

Tabella 2 – Media dei punteggi assegnati ai singoli progetti ammissibili – MAX 85 PUNTI

CRITERI	PUNTEGGIO
2. RISPONDEZZA AI FABBISOGNI	MAX 17
2.1 Chiarezza e aderenza degli obiettivi formativi del progetto rispetto ai fabbisogni identificati nel Piano formativo in riferimento al contesto considerato (aziendale, settoriale e/o territoriale)	0 - 15
2.2 Un numero di donne partecipanti al progetto superiore al 50%	0 / 2
3. INNOVATIVITÀ	MAX 20
3.1 Presenza nel Progetto di attività volte a promuovere l'innovazione nei servizi erogati e/o nell'assetto organizzativo per renderlo più aderente alle esigenze dell'utenza	0 - 10
3.2 Presenza nel Progetto formativo di attività finalizzate a rafforzare la capacità degli Enti beneficiari della formazione di operare sul "mercato", soprattutto in relazione all'obiettivo di accrescere l'utenza.	0 - 10
4. QUALITÀ	MAX 33
4.1 Coerenza dell'articolazione e delle modalità di attuazione del Progetto con le finalità definite a livello di Piano	0 - 8

⁸ Per percorso di formazione continua s'intende un corso di formazione in aula o a distanza della durata di almeno **16 ore** che coinvolge personale lavoratore, a prescindere dal canale di finanziamento pubblico o privato. Tale percorso formativo risulta documentato dalle relative registrazioni attinenti alle attività svolte.

4.2 Adeguatezza ed efficacia delle metodologie e degli strumenti previsti nel Progetto per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali anche contro i fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro e per l'occupabilità dei lavoratori	0 - 15
4.3 Adeguatezza delle metodologie di monitoraggio, valutazione e certificazione degli esiti formativi	0 - 10
5. CONGRUITÀ DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO	MAX 15
5.1 Livello di co-finanziamento privato aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio. E' assegnato 1 punto per ogni 3 % del costo totale del progetto coperto da cofinanziamento privato aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, fino ad un massimo di 5 punti.	0 - 5
5.2 Coerenza tra piano finanziario del Piano formativo e le attività ivi previste	0-10
TOTALE	Max 85

Linee di finanziamento II e III

In relazione alle linee di finanziamento II e III, i Piani formativi possono essere presentati a FondER durante l'intervallo di apertura dello sportello e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Man mano che i Piani sono presentati, essi sono soggetti unicamente a verifica di ammissibilità formale e saranno ammessi a finanziamento dal CdA in base dalla data di presentazione a FondER, fino ad esaurimento delle risorse previste.

16. Approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei Piani e dei Progetti

Per il presente Avviso sono costituite tre graduatorie dei Piani formativi, una per ogni linea di finanziamento, approvate dal CdA.

La graduatoria della linea di finanziamento I sarà ordinata per punteggio ottenuto per ogni Comparto/Settore ed articolata per la 'Riserva per il Sud' come indicato all'art. 8.

Nelle graduatoria della Linea di finanziamento I, in caso di parità di punteggio costituisce priorità la data di presentazione della domanda.

Sempre in relazione alla Linea di finanziamento I, un Piano formativo ammesso e non finanziato, fermi i termini del paragrafo 9, può essere ripresentato in una ulteriore scadenza dell'Avviso. La ripresentazione del Piano formativo avviene su comunicazione scritta del Soggetto Attuatore a FondER, specificando la scadenza per la quale s'intende concorrere nuovamente, inviata entro i termini di scadenza previsti. Il Piano formativo in questione rientrerà nella nuova graduatoria conservando il punteggio già conseguito a livello di Piano e di singoli Progetti.

17. Attuazione dei Piani formativi

I Piani ammessi a finanziamento ai sensi del presente Avviso devono essere avviati entro massimo 30 giorni solari dalla data di notifica di finanziamento e terminati entro 12 mesi dall'avvio delle attività di Piano.

L'avvio del Piano formativo deve realizzarsi contestualmente all'avvio di almeno uno dei progetti formativi costituenti il Piano.

La comunicazione di chiusura del Piano formativo deve necessariamente avvenire entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione di conclusione dell'ultimo progetto formativo attuato. L'invio al Fondo del rendiconto completo deve avvenire perentoriamente entro e non oltre 60 giorni di calendario dal termine delle attività di Piano, pena la revoca del finanziamento.

Ai fini del monitoraggio del Piano formativo, il Soggetto attuatore dovrà periodicamente fornire a FondER le informazioni richieste secondo le modalità indicate dal Fondo.

Il Soggetto attuatore nell'accettare il finanziamento erogato da FondER si impegna a sottoporsi ai controlli previsti dal Fondo e/o richiesti dal Ministero del Lavoro e di mettere a disposizione la documentazione necessaria a tal fine.

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo dei Piani formativi finanziati da FondER sono disciplinati dal presente Avviso, dalla Convenzione in allegato, dal Manuale di gestione - Avviso 01/09 e dalla Procedura di controllo.

18. Modalità di erogazione del finanziamento

L'importo del finanziamento concesso viene erogato da FondER nelle seguenti modalità:

- a. primo svincolo, a titolo di anticipo, pari a 80% del finanziamento del Piano, entro 30 giorni dalla ricezione da parte di FondER della documentazione completa e corretta di richiesta di acconto inviata dal Soggetto attuatore contestualmente alla comunicazione di avvio Piano, secondo le modalità indicate nel presente Avviso e nel Manuale di gestione del Fondo;
- b. il saldo, pari al 20% del finanziamento è richiesto alla presentazione del rendiconto e viene erogato ad approvazione dello stesso da parte di FondER, dopo aver disposto ed attuato la visita ex post di certificazione.

Sono possibili due modalità di erogazione del saldo:

1. in caso di presentazione di rendiconto finale, con spese pagate fino al 100% del finanziamento concesso, FondER una volta approvato il rendiconto, dopo la verifica ex post ad opera di un revisore contabile o di una società di revisione incaricata da FONDER e iscritta nel registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i. che si realizzerà entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, eroga, nei successivi 15 giorni, la somma a saldo;
2. in caso di presentazione di rendiconto provvisorio, con spese pagate fino a 80% ed impegnate per il restante 20% del finanziamento, FondER verifica il rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento ed eroga la somma corrispondente alle spese impegnate, previa presentazione di polizza fidejussoria corrispondente al saldo richiesto. In questo caso il Soggetto attuatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della somma, al pagamento delle spese impegnate e all'invio a FondER del rendiconto finale, sottoscritto dal legale rappresentante. Solo l'approvazione definitiva del rendiconto da parte di FondER, dopo aver disposto la visita di controllo ex post, ad opera di un revisore contabile o di una società di revisione incaricata da FondER e iscritta nel registro dei revisori di cui al D.Lgs. 27/1/1992 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i., consente lo svincolo delle polizze fidejussorie.

Per la richiesta di acconto, fatta eccezione per lo svincolo finale a seguito della presentazione del rendiconto, è necessario presentare **la garanzia fidejussoria** che deve coprire l'importo richiesto dalla data del rilascio fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto finale del Piano, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte di FondER.

FondER eroga il finanziamento conseguentemente alla verifica di conformità della documentazione consegnata, ivi compresa la fidejussione.

Il Soggetto attuatore, titolare del finanziamento, può optare per il rimborso dell'intero finanziamento ad approvazione del rendiconto finale, senza richiedere alcun acconto. E' possibile optare per il rimborso a rendiconto indicandolo nella comunicazione di avvio Piano.

Gli Enti beneficiari, attraverso il Soggetto attuatore, devono comunque garantire e documentare il rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato assicurando **la copertura della quota di cofinanziamento privato** sull'importo totale del Piano formativo nella misura dovuta in base alla suddetta disciplina.

Gli Enti beneficiari, attraverso il Soggetto attuatore, **devono altresì assicurare il mantenimento del requisito della propria adesione al Fondo sino alla data di approvazione da parte di FondER del rendiconto finale** presentato dal Soggetto Attuatore del Piano formativo al quale hanno partecipato, pena le revoca del finanziamento dell'intero ammontare del Piano formativo. A tal fine, in sede di presentazione del rendiconto il Soggetto attuatore deve inviare al FONDER la stampa aggiornata (attraverso INTERNET dal sito dell'INPS, riportante data e ora dell'avvenuta stampa) del "CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE" di ciascun Ente beneficiario, dal quale risulti la sua situazione in materia di adesione ai Fondi interprofessionali.

L'accesso al CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE del sito dell'INPS ordinariamente avviene attraverso autenticazione o ad opera dell'ufficio amministrativo dell'ente beneficiario o attraverso il consulente del lavoro.

Per entrare nella schermata Fondi Interprofessionali, il percorso di accesso avviene attraverso il menù *Aziende* del sito dell'INPS tramite la procedura di autenticazione. Una volta entrati nell'area riservata, dal menù è possibile selezionare *Dati Complementari* e poi *Fondi Interprof.*. Quest'ultima pagina va stampata da ogni Ente beneficiario del Piano formativo e inoltrata a FondER in allegato al rendiconto.

19. Controlli dei Piani formativi

I controlli hanno l'obiettivo di verificare lo stato di realizzazione e il regolare svolgimento delle attività finanziate al fine di garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in applicazione dell'Avviso di riferimento e del Manuale di Gestione, nonché più in generale della normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione, controllo e rendicontazione di attività di formazione finanziata.

I soggetti attuatori, titolari del finanziamento, sono obbligati ad accettare i controlli in itinere e finali disposti da FondER direttamente o da soggetti da esso incaricati, in possesso dei necessari requisiti di competenza e affidabilità.

Da un punto di vista temporale esistono **due momenti di controllo**:

1. verifiche in itinere, riguardante di norma l'attuazione di uno o più progetti formativi del Piano, con l'obiettivo di verificare:
 - a. lo svolgimento del progetto;
 - b. i requisiti richiesti al Soggetto attuatore e da lui dichiarati in sede di domanda di finanziamento e/o nel corso delle attività;
 - c. analisi della coerenza e conformità nello svolgimento delle attività previste dal Piano formativo in termini tecnico-didattici;
 - d. esame della documentazione amministrativa inerente al Progetto oggetto del controllo (curricula, contratti, forniture, etc.).

A conclusione della verifica in itinere possono essere indirizzate al Soggetto attuatore le prescrizioni ritenute necessarie per l'eventuale rettifica di scelte operative non ritenute conformi alla corretta gestione e rendicontazione del Piano finanziato o che nella pratica applicazione abbiano evidenziato problematiche. Saranno inoltre segnalate criticità significative emerse in sede di verifica delle attività in aula aventi impatto sul riconoscimento delle spese rendicontate;

2. verifiche ex post. La verifica è effettuata dal revisore contabile o dalla società di revisione, nominati da FondER, ed è finalizzata alla certificazione del rendiconto presentato dal Soggetto attuatore che il revisore dovrà rilasciare al Fondo. Tale ispezione è sempre concordata con il Soggetto attuatore e riguarda tutti i progetti del Piano. Al momento dei controlli, presso la sede ove si svolge la verifica amministrativo-contabile, i giustificativi di spesa devono essere esibiti in originale, come in originale devono essere le registrazioni utilizzate per l'attuazione

del Piano formativo: registri di classe, report, etc.. E' ammessa la presentazione in copia conforme solo nel caso in cui l'originale non possa essere rimosso dal luogo ove custodito (ad esempio presso gli Enti beneficiari: libro matricola; busta paga; etc.). La visita ex post, concordata tra FondER e il Soggetto attuatore, deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto del Piano formativo.

Al fine di garantire tracciabilità e trasparenza, tutte le verifiche effettuate da FondER sono oggetto di registrazione sugli appositi verbali predisposti dal Fondo. Gli esiti delle verifiche sono comunicate nel giudizio sintetico al Soggetto attuatore esaminato.

Le carenze o inadempienze rilevate in sede di verifica potranno determinare, in relazione alla loro gravità, l'adozione di provvedimenti da parte di FondER che possono giungere al mancato riconoscimento delle spese sostenute, in tutto o in parte.

20. Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.i. (c.d. "Codice in materia di protezione dati personali") FondER informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti attuatori e dai beneficiari finali che presentano Domanda di finanziamento. I dati sono sottoposti a trattamento, informatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il presente Avviso. Tali dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è FondER.

21. Assistenza alla presentazione dei Piani da parte di FondER

E' disponibile un servizio di assistenza tecnica:

- tramite telefono, al numero 06 85457401;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: fonder@fonder.it ;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di FondER.

Inoltre sarà attivo un help desk tecnico relativo alle problematiche software:

- al numero telefonico 06 85457403;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: ict@fonder.it .